

Le novità introdotte dal decreto del Mef in materia di saldi fuori termine

Ravvedimenti meno cari

Tasso di interesse legale dal 2,5% all'1%

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Dal 1° gennaio prossimo, il tasso dell'interesse legale scende dal 2,5 all'1%. Costerà, quindi, meno eseguire i pagamenti in ritardo o eseguire i versamenti anche nell'ambito delle procedure deflative del contenzioso (accertamento con adesione, adesione agli inviti al contraddittorio, conciliazione giudiziale e quant'altro).

La riduzione è stata prevista dall'art. 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 292 lo scorso 13 dicembre, emanato in attuazione delle disposizioni, di cui all'art. 1284 codice civile.

Il tasso attualmente vigente, che resterà in vigore fino al 31 dicembre prossimo, era stato fissato dal dm del 12 dicembre 2011 nella misura del 2,5% annuo e, come noto, è utilizzato dai contribuenti, in particolare, per i pagamenti differiti o regolarizzati relativi ai pagamenti d'imposte e tasse, ma anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni civili, per omissione o ritardo del versamento dei

contributi previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 116, comma 15, della legge 388/2000 (legge finanziaria 2001), fino alla riduzione delle stesse, in determinate situazioni, nella misura degli interessi legali.

Costerà, quindi, meno sanare gli omessi o gli insufficienti versamenti con l'istituto del ravvedimento operoso, grazie all'intervenuta riduzione all'1% del tasso di interesse legale, a partire dal primo gennaio prossimo.

A tal proposito, è possibile fare riferimento, per esempio, all'omesso versamento degli acconti delle imposte, in scadenza lo scorso 2 dicembre (o 10 dicembre per i soggetti Ires) o dell'acconto Iva in scadenza il prossimo 27 dicembre che, se versati oltre la data stabili e regolarizzati con l'istituto del ravvedimento operoso scontreranno il tasso nella misura del 2,5% fino al 31/12/2013 e dell'1% a partire dal 1° gennaio prossimo.

Per beneficiare delle disposizioni premiali, di cui all'art. 13, dlgs 472/1997, è necessario che la violazione non sia stata già contestata dall'ufficio e che non siano iniziati accessi,

ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Si ricorda che il saggio legale è, inoltre, utilizzato per una serie di pagamenti, sia di natura tributaria che previdenziale e assistenziale, come per i versamenti nell'ambito dell'adesione agli inviti al contraddittorio, ai processi verbali di constatazione (Pvc), di acquiescenza, di accertamento con adesione e nell'ambito della conciliazione giudiziale.

Infine, in vista della riapertura dei termini per la rivalutazione delle quote sociali e dei terreni posseduti alla data dell'1° gennaio 2014 (testo provvisorio della legge di Stabilità 2014), si evidenzia l'evidente distorsione giacché, nell'ambito del versamento dell'imposta sostitutiva in modo rateale, il contribuente non potrà beneficiare del saggio legale ridotto ma dovrà applicare lo stesso nella misura del 3%, stante il rinvio agli artt. 5 e 7, legge 448/2001, richiamati dall'art. 2, dl 282/2002, su cui la legge di bilancio interviene.

—© Riproduzione riservata—

